

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1670

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLI MARIA LUISA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 12 maggio 1980

Legge-quadro della riforma dell'assistenza

COLLEGHI DEPUTATI! — La fine anticipata di ben due legislature, ha impedito alle Camere di dare uno sbocco legislativo alle numerose proposte di legge sulla riforma della assistenza, con la conseguenza che, mentre alcune regioni hanno provveduto in via autonoma a disciplinare la materia, in altre regioni assistiamo ancora alla sopravvivenza di organismi arcaici, ispirati a concezioni ormai ampiamente superate e che conducono a forme di emarginazione non più accettabili.

È certo però che gli ostacoli maggiori, nel corso dei lavori parlamentari, sono sempre nati nel momento in cui si è affrontato il problema del trasferimento delle IPAB (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza) ai comuni o alle regioni e

mentre sui principi generali si è finito per trovare da parte di tutte le forze politiche, una certa unità di intenti e di soluzioni normative, puntigliosa e irremovibile è stata l'opposizione delle forze politiche che vogliono a tutti i costi preservare istituzioni che, peraltro, dovrebbero essere abolite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. È ancora vivo il ricordo dei decreti-legge che il Governo Andreotti emanò a ripetizione sulla materia ed è ancora vivo il ricordo dei vari decreti con i quali migliaia di enti ottennero il riconoscimento di « Enti educativo-religiosi ».

Nell'attuale situazione sociale del nostro paese, in cui per effetto di contingenze economiche sfavorevoli si assiste

a fenomeni di impoverimento di vasti strati della popolazione, soprattutto nelle zone del meridione, dove permangono le condizioni economico-sociali di sempre e innanzi ad una sempre più diffusa consapevolezza dei cittadini dei propri diritti costituzionali, non è possibile ipotizzare ulteriori rinvii.

La proposta di legge che si sottopone all'esame dei colleghi, volutamente si articola in poche disposizioni e ciò perché trattandosi di una legge-quadro, si ritiene sufficiente, nel rispetto dell'autonomia delle regioni, fissare pochi e basilari principi in considerazione anche del fatto che, sulla materia dell'assistenza esiste ormai un'ampia elaborazione culturale, una pubblicistica notevole e sulla materia sono stati tenuti innumerevoli congressi, convegni, tavole rotonde che non potranno non ispirare concrete e moderne attuazioni dei legislatori regionali ai quali peraltro, il legislatore centrale deve finalmente imparare a dare fiducia ed autonomia.

Quello che soprattutto interessa i proponenti, è l'affermazione del principio contenuto nel capoverso dell'articolo 1, laddove si prescrive che comunque le regioni, anche nel caso in cui motivi contingenti, difficoltà pratiche finanziarie impediscano la predisposizione dei servizi di assistenza, pongano in essere, entro il termine di un anno, quegli strumenti normativi e amministrativi, diretti a far cessare l'attività di quegli enti i quali ancora oggi perseguono le loro finalità assistenziali mediante l'istituzionalizzazione totale dei soggetti: gli orfanotrofi, gli istituti educativo-assistenziali, i ricoveri per anziani, per gli handicappati, ove l'individuo con il pretesto dell'assistenza viene in effetti recluso e segregato dalla società, costituiscono istituzioni non più concepibili in un paese moderno ed in una società libera nella quale nessuno ha il diritto, sotto qualsiasi forma e sotto qualsiasi pretesto, di privare alcuno della propria li-

bertà; essendo questa relazione diretta a colleghi deputati i quali non ignorano le recenti e moderne elaborazioni scientifico-culturali in materia, riteniamo di non doverci soffermare a lungo sugli effetti essenzialmente negativi dell'istituzione totale, sia che essa venga attuata nei confronti dei minori sia degli anziani, handicappati e no (Spitz, Bowlby, Ainsworth, Isaacs, Bollea).

Del resto le proposte di legge presentate da altri gruppi parlamentari hanno recepito ampiamente tali principi.

Altro punto per i proponenti essenziale è quello relativo alla soppressione delle IPAB e degli altri enti pubblici che si occupano dell'assistenza. Negli anni passati, quando l'assistenza veniva intesa come una benevola elargizione di beni o servizi a favore dei non abbienti, era concepibile la sussistenza di enti che spesso nella loro denominazione (mendicomici) rispecchiavano tale concezione; ma dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, simili forme di assistenza, non trovano più alcuna giustificazione così come non esiste più giustificazione al fatto che enti o privati con il pretesto dell'assistenza percepiscano soldi dallo Stato costruendosi fortune spesso ingenti. Anche su questo punto la pubblicistica è ingente e precise e dettagliate sono le documentazioni raccolte anche dagli Enti regionali, per cui non riteniamo di doverci soffermare su argomenti fin troppo noti o riaccendere antiche polemiche anticlericali.

E per le ragioni di cui sopra ci si augura che i lavori parlamentari sulla materia, del resto già iniziati, proseguano con la dovuta celerità, e che opposizioni preconcepite, dirette a salvaguardare posizioni di privilegio e principi anticostituzionali, non abbiano ad ostacolare ancora una volta l'approvazione di una legge essenziale per lo sviluppo ordinato della nostra società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attuazione delle norme costituzionali ed al fine di attuare un ordinamento sociale che garantisca al cittadino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita del paese, le regioni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono emanare norme per l'attuazione di quanto indicato negli articoli che seguono.

Le regioni, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, devono comunque con appositi provvedimenti legislativi o amministrativi, disporre la cessazione dell'attività di ogni ente pubblico o privato il quale, mediante l'istituzionalizzazione totale degli assistiti, produca forme di esclusione ed emarginazione sociale.

ART. 2.

Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni devono emanare norme per l'assistenza alternativa al ricovero in istituti prevedendo in particolare:

a) interventi di aiuto economico diretti:

- 1) ad assicurare il minimo vitale;
- 2) a superare contingenti difficoltà di ordine finanziario che possano determinare situazioni di esclusione, di emarginazione o di istituzionalizzazione;

b) interventi di aiuto domestico;

c) segnalazione all'autorità giudiziaria dei minori in situazione di abbandono materiale e morale;

d) affidamento di minori a scopo educativo, affidamento assistenziale di interdetti, inserimento di handicappati adulti e di anziani presso famiglie e persone;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e) istituzione e gestione di comunità-alloggio con un massimo di otto soggetti.

ART. 3.

La gestione dei servizi suddetti deve essere assicurata dagli organi preposti alla gestione dei servizi sanitari di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, riconoscendo la partecipazione spontanea delle forze sociali e fornendo ad esse tutte le informazioni richieste nella salvaguardia della riservatezza dei fatti personali.

ART. 4.

Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il personale ed i patrimoni delle IPAB e di ogni altro istituto pubblico o di assistenza, sono trasferiti agli organismi di cui al precedente articolo 3.

ART. 5.

L'assistenza privata è libera. Non possono essere versate sovvenzioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma da parte dello Stato, delle regioni, dei comuni e di enti pubblici alle istituzioni private di assistenza.